

COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO

- Provincia di Crotona -

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE

AGEVOLATA DEI TRIBUTI PROPRI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 01/06/2007

Ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la definizione agevolata dei tributi propri del Comune di Isola di Capo Rizzuto, **pendenti alla data del 31 DICEMBRE 2006**, in materia di imposta comunale sugli immobili, di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ICIAP.
2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata:
 - 1 • i rapporti tributari per i quali l'Ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione o di accertamento;
 - 2 • i rapporti tributari definiti con il pagamento delle somme dovute.

Capo I

Definizione agevolata dei rapporti tributari locali non definitivi

Art. 2

Imposta Comunale sugli Immobili

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, **alla data del 28 febbraio 2007**, non hanno presentato la dichiarazione/comunicazione prevista dall'art. 10, comma 4, del d. lgs. n. 504 del 1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione/comunicazione con dati infedeli, incompleti o inesatti, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente l'imposta o la maggiore imposta dovuta ed ai quali, **alla predetta data del 31 DICEMBRE 2006**, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 11, comma 2, del d. lgs. n. 504 del 1992, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità **2005 e precedenti** con il versamento di una somma pari al 100% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.
2. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione/comunicazione prevista dall'art. 10, comma 4, del d. lgs. n. 504 del 1992, non hanno eseguito in tutto od in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti ed ai quali, **alla predetta data del 31 DICEMBRE 2006**, non sono stati notificati gli avvisi di liquidazione previsti dall'art. 11, comma 1, del citato d. lgs. n. 504 del 1992, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità **2006 e precedenti**, con il

versamento di una somma pari al 100% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre **la data del 30 SETTEMBRE 2007**, mediante consegna diretta al protocollo dell'Ente, presso gli sportelli dedicati al ricevimento delle istanze, o mediante raccomandata (nel qual caso farà fede la data di spedizione), **apposita istanza, redatta su modulo predisposto dall'Ufficio Tributi**, con la quale si richiede la definizione agevolata.
4. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art. 10, comma 4, del d. lgs. n. 504 del 1992, ovvero per le ipotesi di infedeltà e inesattezza della predetta dichiarazione, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele, con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

Art. 3

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che, **alla data del 31 DICEMBRE 2006**, non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 70, comma 1 e 2, del d. lgs. n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli, incompleti o inesatti incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa o la diversa maggiore tassa dovuta ed ai quali, **alla predetta data del 28 febbraio 2007**, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 71, comma 1, del d. lgs. n. 507 del 1993, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità **dal 1999 al 2006**, mediante il versamento di una somma pari al 100% della tassa o della maggiore tassa dovuta, dell'addizionale e della maggiorazione comunale ex Eca e del tributo provinciale, con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.
2. I soggetti passivi della tassa sui rifiuti solidi urbani che, pur avendo presentato in modo corretto la denuncia prevista dall'art. 70, comma 1 e 2, del d. lgs. n. 507 del 1993, ovvero pur essendo regolarmente iscritti nei ruoli esattoriali o nelle liste di carico ai fini della riscossione diretta da parte dell'Ente, non hanno eseguito in tutto od in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità **dal 1999 al 2006**, con il versamento di una somma pari al 100% della tassa o della maggiore tassa dovuta, dell'addizionale e della maggiorazione comunale ex Eca e del tributo provinciale, con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, **entro e non oltre la data del 30 SETTEMBRE 2007**, presso gli sportelli dedicati al ricevimento delle istanze, o mediante raccomandata (nel qual caso farà fede la data di spedizione), **apposita istanza, redatta su modulo predisposto dall'Ufficio Tributi**, con la quale si richiede la definizione agevolata.
4. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, per le ipotesi di omessa denuncia di cui all'art. 70, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 507 del 1993 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele, con la liquidazione della tassa o della maggiore tassa dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.
5. Di rendere retroattivo quanto previsto dall'art. 11 comma 2 (secondo periodo) e comma 3, del Regolamento Tassa Rifiuti Solidi Urbani, approvato con Delibera Commissario Straordinario n. 07 del 24.05.2007 che recita: ~ Per i locali e le aree scoperte ad uso commerciale, è applicata una riduzione pari ad $\frac{1}{4}$ della tassa, per le occupazioni stagionali (non superiori a sei mesi l'anno) e comprovate da idonea documentazione. Per i villaggi

Turistici e camping che provvedono direttamente alla raccolta e smaltimento dei rifiuti la tariffa sopra risultante sarà applicata nella misura del 30% "

Capo II

Definizione agevolata degli atti impositivi

Art. 4

Definizione agevolata degli atti impositivi in materia di imposta comunale sugli immobili e tassa rifiuti solidi urbani.

1. Gli atti d'accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifica delle dichiarazioni o denunce, gli avvisi di liquidazione e gli atti separati di irrogazioni di sanzioni notificati ai fini dell'applicazione della imposta comunale sugli immobili e della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, **ancorché divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini previsti dall'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e non seguiti dal pagamento delle somme accertate o liquidate**, possono essere definiti con il versamento di una somma pari al 100% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, **entro e non oltre la data del 30 SETTEMBRE 2007, presso gli sportelli dedicati al ricevimento delle istanze, o mediante raccomandata (nel qual caso farà fede la data di spedizione)**, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.
3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'atto impositivo notificato, con l'indicazione delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché le somme versate a titolo di definizione agevolate, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

Capo III

Definizione agevolata delle liti pendenti

Art. 5

Definizione agevolata delle liti pendenti in materia di imposta comunale sugli immobili, tassa sui rifiuti solidi urbani.

1. Le controversie tributarie, riguardanti l'imposta comunale sugli immobili e la tassa sui rifiuti solidi urbani pendenti in ogni stato e grado e per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento, non sono intervenute sentenze definitive, possono essere definite con il pagamento di una somma pari al 100% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, **entro e non oltre la data del 30 SETTEMBRE 2007, presso gli sportelli dedicati al ricevimento delle istanze, o mediante raccomandata (nel qual caso farà fede la data di spedizione)**, **apposita istanza, redatta su modulo predisposto dall'Ufficio Tributi**, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.
3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere, oltre i dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché delle somme versate a titolo di definizione agevolate, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione .

Art. 8

Definizione agevolata dei carichi di ruoli pregressi

Relativamente a ruoli, formati dal Comune e resi esecutivi entro il 31 Dicembre 2006, i debitori possono estinguere il debito con modalità, termini e condizioni stabilite nella Convenzione allegata che fa parte integrante del presente Regolamento, da stipulare con l'Agente di Riscossione.

Art. 9

Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

1. Il presente regolamento sarà depositato presso la segreteria comunale per 10 giorni consecutivi una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale
2. Il presente regolamento entrerà in vigore dal primo giorno successivo al compimento del deposito di cui al comma 1.
3. Dalla data di cui al precedente punto 2, si intenderanno abrogate e sostituite le previgenti disposizioni regolamentari in materia.
4. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante internet, stampa locale ed emittenti radiofoniche e televisive locali.